

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA****Ufficio Fallimentare**

Oggetto: Modifiche introdotte all'art. 15 comma III L.F. in tema di notifiche dei ricorsi per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione

Al Direttore Amministrativo Della Cancelleria Fallimentare

e P.C. al Presidente del Tribunale

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale

Al Responsabile dell'ufficio Unep di Pescara

Al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pescara

I Giudici Delegati

osservano:

il D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012 ed entrato in vigore, il 1° gennaio 2014, ha introdotto significative modifiche all'art. 15, comma 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che prevede le modalità di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, con riferimento ai ricorsi presentati a partire da quella data.

La nuova disposizione normativa prevede che *«il decreto di convocazione è sottoscritto dal Presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di*

posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni».

È quindi previsto che alla notifica del ricorso e del decreto di convocazione deve provvedere la cancelleria senza possibilità di avvalersi dell'ufficiale giudiziario (in deroga alla previsione generale dell'art. 137 c.p.c. e all'art. 17 del D.M. n. 44/2011, laddove dispone che "le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP"), mediante l'invio di copia, in formato digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti.

La cancelleria dovrà effettuare la notifica utilizzando esclusivamente il proprio indirizzo PEC (art. 4, comma 2, D.M. n. 44/2011).

L'esito della suddetta comunicazione dovrà essere trasmesso dalla cancelleria, con modalità automatica (ossia tramite l'applicativo che

gestisce i registri informatici di cancelleria) all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

La notifica si intende perfezionata con questa modalità nei confronti dell'imprenditore individuale e della persona giuridica ma non nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (per il caso di domanda di fallimento proposta nei confronti di una società di persone) per quanto si dirà in seguito.

Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non risulti possibile, per qualunque ragione, o non abbia esito positivo (ad es. perché non viene rinvenuto dai registri l'indirizzo PEC o perché la casella del destinatario non è funzionante), il ricorrente, tempestivamente informato con la modalità automatica sopra indicata, dovrà provvedere al nuovo tentativo di notificazione, sempre secondo la disciplina speciale introdotta con il nuovo comma 3 dell'art.15 l. fall.

La notifica, infatti, deve essere effettuata, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, "esclusivamente di persona" a norma dell'art. 107, comma 1, del d.P.R. 1959/1229, ossia a mani dei soggetti indicati nell'art. 145, co. 1, c.p.c., mediante accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alla sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese, con espressa esclusione quindi di qualunque possibilità di notificazione a mezzo posta anche nell'ipotesi in cui la stessa vada effettuata fuori dal comune in cui ha sede l'Ufficio.

Quando la notificazione presso la sede risultante dal registro delle imprese non è possibile, ossia quando l'impresa non è reperibile all'indirizzo della sede, l'ufficiale giudiziario esegue il deposito dell'atto alla casa comunale (dello stesso comune dell'indirizzo della sede) e la notifica "si perfeziona nel momento del deposito stesso".

Le cancellerie fallimentari sono state dotate di un apposito programma informatico che, nell'ambito del sistema SIECIC, provvede automaticamente all'estrazione degli indirizzi PEC dal registro delle imprese e in futuro dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei

Professionisti, alla notificazione del ricorso e del decreto all'indirizzo PEC del destinatario utilizzando l'indirizzo PEC e alla comunicazione dell'esito del tentativo di notifica, sempre in via automatica, all'indirizzo PEC del ricorrente. Nel caso di difetto di funzionalità dell'applicativo incorporato nel SIECIC, nel dubbio che detta evenienza possa essere ricondotta nell'ambito dell'espressione adottata dal legislatore "per qualsiasi ragione", è opportuno che la Cancelleria stessa ne dia tempestivo avviso al ricorrente, affinché questi possa attivarsi per le incombenze di notifica previste a suo carico, ferma restando la necessità di effettuare (anche) la notifica a mezzo PEC ove la funzionalità dell'applicativo venga frattanto resa operativa o ripristinata.

Va considerato che l'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e di pubblicarlo nel registro delle imprese è stato previsto per le società fin dal 2009 e che detto obbligo è stato esteso alle imprese individuali con il D.L. 2012/179 ma non è stato previsto analogo obbligo per le persone fisiche socie illimitatamente responsabili di società di persone, ne consegue che ad esse non potrà trovare applicazione la nuova disciplina speciale in materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e decreto di convocazione ma continuerà ad applicarsi la disciplina di cui agli artt. 138 e segg. c.p.c., con la conseguenza che, nell'ambito dello stesso procedimento per dichiarazione di fallimento, opererà un doppio regime, dovendosi effettuare la notifica alla società ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., e la notifica ai soci sulla base delle regole del codice di rito.

A conclusioni analoghe è opportuno giungere anche per l'ipotesi di ricorso per dichiarazione di fallimento proposto nei confronti di un'associazione non riconosciuta o altro soggetto che svolga attività d'impresa commerciale senza risultare iscritto nel registro delle imprese, così come per le società cancellate dal registro delle imprese, che possono essere dichiarate fallite entro l'anno dalla cancellazione.

Alla luce delle novità normative di recente introduzione si modifica il modello di decreto di convocazione del debitore all'udienza prefallimentare secondo lo schema seguente:



N. _____ R.I.F.

IL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto dai sigg. magistrati:

dott. _____
dott. _____
dott. _____

Presidente
Giudice
Giudice

Visto il ricorso depositato in data
_____ da _____

_____ teso ad ottenere la dichiarazione di fallimento
di: _____

_____ per il mancato pagamento della somma di circa
€ _____;

letto l'art. 15 R.D. 16/3/1942 N.267, come sostituito dall'art. 13 decreto legislativo 9/1/2006 N.5, modificato dall'art. 2 comma 4 decreto legislativo 12/7/2009 N. 169, ulteriormente modificato dall'art. 17 D.l. N.179/12 convertito con Legge 221/12;
ritenuto opportuno delegare l'audizione delle parti ad uno dei propri componenti;

considerato che è, inoltre, urgente disporre sin d'ora l'acquisizione delle sole informazioni necessarie ai fini della corretta gestione del procedimento e non interferenti con l'onere probatorio gravante sulle parti ai sensi dell'attuale art. 1 L.F.. come modificato dall'art.1 decreto legislativo 169/2007 citato;

DISPONE

che la cancelleria provveda ad acquisire i seguenti documenti:

- visura storica relativa al suddetto debitore presso il registro delle Imprese di Pescara;
- visure relative alle trascrizioni ed iscrizioni a favore e contro il debitore suindicato, presso L'Ufficio Provinciale del Territorio di Pescara.

DELEGA

l'audizione della parti al
dott. _____, che provvederà ad
emettere apposito decreto di convocazione.
Pescara,

Il Presidente

DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE

Il Giudice Delegato,

letto il provvedimento di cui sopra,

FISSA

per la convocazione del creditore ricorrente e del debitore suindicati ai fini dell'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento l'udienza del _____ ore _____, che si terrà presso la stanza N. C218 posta al secondo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia sito in Pescara Via Lo Feudo N.1,

ASSEGNA

al creditore ricorrente ed al debitore termine sino a sette giorni prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche.

DISPONE

che il debitore depositi entro il medesimo termine o al più tardi all'udienza come sopra fissata i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

DISPONE

che la cancelleria notifichi, a mezzo PEC, il ricorso ed il presente decreto all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore -persona giuridica o impresa individuale- risultante dal Registro delle Imprese o dal ReGIndE e trasmetta l'esito della comunicazione, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Nell'ipotesi in cui la notificazione telematica non risultasse possibile o non avesse esito positivo, il creditore ricorrente in seguito alla ricezione, da parte del sistema di cancelleria, di un messaggio PEC contenente in allegato la documentazione da notificare al debitore, dovrà inoltrare la richiesta di notifica all'Ufficiale Giudiziario che vi procederà esclusivamente di persona ex art. 107 comma I DPR N.1229/1959 (senza ricorso al servizio postale anche se da effettuare fuori dal comune in cui ha sede l'Ufficio), presso la sede risultante dal registro delle imprese, o, se la notifica non può essere compiuta con queste modalità, con il deposito nella casa comunale.

Per i soci illimitatamente responsabili e per le imprese cancellate dal registro delle imprese continueranno a seguirsi le modalità di notificazione precedentemente in vigore, ovvero il creditore provvederà a notificare la documentazione inviata tramite PEC dalla cancelleria secondo le previsioni degli artt. 138 e ss. c.p.c.

Pescara, 14 gennaio 2014

I Giudici Delegati

[Firma]
[Firma]
[Firma]